

Allegato 5.2.1 – Schema Capitolato speciale di Polizza Lotto 2 ambito 2.1

Aci Informatica S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA
LOTTO 2 AMBITO 2.1

COPERTURA ASSICURATIVA
ELETTRONICA

CIG 766560408A

Tra: Aci Informatica S.p.A.
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003
con sede in : Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente

POLIZZA ELETTRONICA N. _____

Contraente : ACI Informatica S.p.A.
Sede Legale : Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma
Broker : Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2018
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2021
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/12
Frazionamento: annuale
Regolazione premio: NO
Tacito rinnovo : NO

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI	
SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	
Art. 2.1	- Durata del contratto - Facoltà di recesso
Art. 2.2	- Gestione del contratto
Art. 2.3	- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
Art. 2.4	- Diminuzione del rischio
Art. 2.5	- Dolo e colpa grave
Art. 2.6	- Pagamento del premio - Termini di rispetto
Art. 2.7	- Recesso in caso di sinistro
Art. 2.8	- Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni
Art. 2.9	- Forma delle comunicazioni
Art. 2.10	- Assicurazione per conto di chi spetta
Art. 2.11	- Interpretazione del contratto
Art. 2.12	- Rinuncia alla rivalsa
Art. 2.13	- Obbligo di documentazione dei sinistri
Art. 2.14	- Estensione territoriale
Art. 2.15	- Rinvio alle norme di legge
Art. 2.16	- Oneri fiscali
Art. 2.17	- Foro Competente
Art. 2.18	- Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.19	- Obblighi della Contraente
Art. 2.20	- Ispezione delle cose assicurate
Art. 2.21	- Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Art. 2.22	- Disposizione finale
Art. 2.23	- Trattamento dei dati
Art. 2.24	- Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Art. 2.25	- Partecipazione delle società – associazione temporanea di imprese
SEZIONE 3 - ASSICURAZIONE DEL MACCHINARIO ELETTRONICO	
Art. 3.1	- MACCHINARIO ELETTRONICO NON PORTATILE
Art. 3.1.1	- Oggetto dell'assicurazione
Art. 3.1.2	- Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni
Art. 3.1.3	- Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni (in aggiunta al precedente Art. 3.1.2)
Art. 3.1.4	- Beni non assicurati
Art. 3.1.5	- Somme assicurate
Art. 3.1.6	- Manutenzione degli enti assicurati
Art. 3.1.7	- Conduttori esterni alle cose assicurate
Art. 3.1.8	- Riparazione/sostituzione componenti
Art. 3.1.9	- Costi di rimozione e protezione degli apparecchi non danneggiati dal sinistro

Art. 3.1.10	- Supporti intermedi d'immagine
Art. 3.1.11	- Danni a parti soggette a consumo predeterminato
Art. 3.1.12	- Estensioni
Art. 3.1.13	- Reintegro delle somme assicurate
Art. 3.1.14	- Danni elettrici
Art. 3.1.15	- Franchigie
Art. 3.2	- MACCHINARIO ELETTRONICO PORTATILE
Art. 3.2.1	- Oggetto dell'assicurazione
Art. 3.2.2	- Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni (in aggiunta al precedente Art. 3.1.2)
Art. 3.2.3	- Beni non assicurati
Art. 3.2.4	- Somme assicurate
Art. 3.2.5	- Franchigie
Art. 3.2.6	- Apparecchi di telefonia mobile
Art. 3.2.7	- Estensioni
Art. 3.3	- CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 3.3.1	- Deroga alla regola proporzionale
Art. 3.3.2	- Anticipo indennizzi
Art. 3.3.3	- Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
Art. 3.3.4	- Manutenzione ed assistenza tecnica (Macchinari in leasing)
Art. 3.3.5	- Partecipazione a fiere, mostre, convegni
Art. 3.3.6	- Maggiori costi
Art. 3.3.7	- Ricorso terzi
Art. 3.3.8	- Atti dolosi
Art. 3.3.9	- Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato
Art. 3.3.10	- Inondazioni, alluvioni, allagamenti
Art. 3.3.11	- Terremoto
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI	
Art. 4.1	- Obblighi in caso di sinistro
Art. 4.2	- Esagerazione dolosa del danno
Art. 4.3	- Determinazione del Danno
Art. 4.4	- Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti
Art. 4.5	- Mandato dei periti
Art. 4.6	- Onorari dei periti
Art. 4.7	- Pagamento dell'indennizzo
Art. 4.8	- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art. 4.9	- Limite massimo dell'indennizzo
Art. 4.10	- Chiusura inchiesta
SEZIONE 5 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO E RIEPILOGO SOMME ASSICURATE	
Art. 5.1	- Elementi per il calcolo del premio

Art. 5.2	- Parametri per il calcolo del premio
----------	---------------------------------------

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

DEFINIZIONI COMUNI

Annualità assicurativa periodo assicurativo:	o il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato:	il soggetto, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Broker:	Willis Italia S.p.A..
Contraente:	Aci Informatica S.p.A.
Franchigia:	la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico della Contraente o dell'Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:	il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto:	la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico della Contraente o dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	la Compagnia di Assicurazione.

DEFINIZIONI DI SETTORE

Copie di back up:	sono le copie di quanto è stato elaborato (o è in corso di elaborazione) cioè programmi e/o dati, trascritte con il medesimo sistema dell'originale.
Copie di sicurezza:	sono le copie di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o, anche su altri tipi di supporto (carta, plastica, films, ecc.) conservate in un edificio separato da quello ove sono gli enti assicurati. Sono considerate copie di sicurezza anche quelle riposte in "cassaforte per supporti informatici" sita nel medesimo luogo ove si svolge l'attività di elaborazione e trattamento dati.

Danno immateriale:	alterazioni, modifiche e cancellazioni delle istruzioni logiche e/o dei dati, cioè di tutte le informazioni, di proprietà o di terzi, esistenti nelle copie di sicurezza, nelle copie di back-up e/o nelle memorie fisse del sistema, non conseguenti ad alterazione fisica o distruzione totale o parziale del supporto.
Dati:	insieme d'informazioni, logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Equivalenza per caratteristiche, prestazioni e/o rendimento:	due enti, (apparecchi e/o impianti, programmi, e/o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche e/o prestazioni e/o rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili.
Errore umano:	errore commesso da un dipendente dell'Assicurata/Contraente nell'esercizio del proprio lavoro informatico, che produca cancellazioni, perdite, danneggiamento di dati, di processi di traslazione dati, di back-up, di software, anche a seguito d'errore di manipolazione dei macchinari e/o dei supporti informatici. Per errore umano non s'intende l'errore di concezione, di realizzazione di test, di logiche, di sorgenti di logiche, cioè l'errore professionale di programmazione, né l'errore di inserimento dei dati (effettuato manualmente), né le cestinature per svista.
Fabbricato:	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Infedeltà dipendenti:	dipendente, che esegue intenzionalmente azioni tramite lo strumento informatico contro gli interessi aziendali con lo scopo di distrarre o alterare o cancellare o modificare dolosamente programmi e dati.
Macchinario fisso:	per macchinario fisso si intende una macchina che per criterio progettuale, modalità di costruzione ed uso, sia destinata ad essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete, ed esclusivamente all'interno di un immobile.
Macchinario elettronico non portatile (Apparecchiature interne):	<p>sistemi di elaborazione dei dati, computers, personal computers (compresi i personal computers portatili nella ubicazione indicata in polizza), loro componenti, periferiche, accessori e pertinenze come, a titolo esemplificativo e non limitativo, modem, scanner, plotter, stampanti oltre ad impianti tecnici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto di condizionamento, gruppi di continuità ad uso di calcolatori, conduttori esterni, impianti di erogazione energia elettrica e stabilizzatori di energia elettrica, nonché batterie UPS HW.</p> <p>Apparecchiature elettriche e/o elettroniche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: rilevatori di ingresso/uscita, macchine da scrivere, telex, fax, fotocopiatrici, calcolatrici, distruggi documenti, apparati video conferenza.</p> <p>Apparecchiature elettromedicali e diagnostiche; apparecchi audio-</p>

foto-fono-visivi per la registrazione, ripresa e riproduzione, bilance elettroniche, registratori di cassa, apparecchi di telesoccorso, impianti ricetrasmittenti e loro accessori e pertinenze.

Ogni altra apparecchiatura elettrica ed elettronica inerente l'attività svolta dalla Contraente, nessuna esclusa.

(Apparecchiature esterne)

Impianti telefonici, di climatizzazione e condizionamento, di allarme, di segnalazione e controllo, antintrusione, antincendio e simili.

Il tutto sia di proprietà che in possesso o comunque nella disponibilità della Contraente.

Apparecchiature e impianti ubicati c/o sedi provinciali PRA e delegazioni ACI.

Macchinario elettronico portatile:

apparecchi ed impianti per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati con qualsiasi mezzo, compreso il trasporto a mano, ed utilizzabili in luoghi diversi, anche se installati su veicoli, come, a titolo esemplificativo e non limitativo: personal computer, apparecchi radio, ricetrasmittenti, rilevatori di velocità, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e diagnostiche portatili.

Il tutto sia di proprietà che in possesso o comunque nella disponibilità della Contraente.

Manutenzione:

per manutenzione s'intende:

- per macchinari ed impianti:
tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e/o programmata quali:
 - pulizia, verifica, sostituzione parti di consumo;
 - up-grading funzionale, verifiche programmate sulla funzionalità, controlli sulla congruità con schemi originali di impianti, controllo della contattistica (morsetteria);
 - verifica delle messe a terra, verifica dei circuiti BT/MT/AT, verifica degli impianti TN-S /TT;
 - sostituzioni parti usurate (compresi schede elettriche / elettroniche), turnazione / run-off e manutenzione supporti dati (nastri, dischi, ecc.);
 - sostituzione lampade, tubi, sorgenti emettitrici, liquidi refrigeranti, gas, batterie, fluidi, schermi;
 - controlli impianti secondo le normative, manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative;
 - controllo delle emissioni di radiofrequenze, radiazioni ionizzanti, radiazioni subatomiche, emissioni di sostanze chimico - aeriformi, rilascio di parti organiche.
- per programmi e Dati:
 - operazioni di aggiornamento secondo le comunicazioni delle case licenziatrici;
 - controlli di congruità relativamente alla gestione di date, di cambi valutari, delle differenze linguistiche;

- verifica di congruità del sw e dei dati, applicazione di sw di verifica nei back-up, applicazione di sw antivirus con regolarità, esecuzione di copie di back-up a scadenze fisse,
 - verifica/controllo dei file di log e loro archiviazione per un periodo adeguato all'attività svolta; ogni nuova implementazione di programma nel sistema, dopo i test, comporta il suo inserimento nel programma di manutenzione.
- per le comunicazioni non in chiaro:
 - la verifica regolare degli algoritmi e il loro adeguamento a nuovi modelli di utilizzo comune in relazione agli avanzamenti del campo tecnologico.
 - per le chiavi di autenticazione:
 - l'adeguamento ad un maggior numero di byte quando sia reperibile su Internet il programma di decodifica di quella in uso.

Programmi: sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore.

Programmi dannosi: s'intende un programma in grado di:

- alterare, danneggiare o attaccare un sistema informatico, un hardware ed i relativi contenuti informatici (programmi, dati);
- di rendere disponibili gli accessi a utenti non autorizzati;
- di far eseguire operazioni non previste dal legittimo amministratore di sistema.

Singolo sinistro:
(danni diretti) il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia produce il suo effetto diretto entro un limite temporale. Salvo il caso di frode, per tutti gli altri eventi tale termine temporale è definito nelle prime 72 ore successive all'insorgere del fatto dannoso, purché rientranti nel periodo assicurativo.

Sistema informatico: s'intende una, o più, reti informatiche collegate tra loro, costituite da uno o più elaboratori e/o piattaforme e/o protocolli e/o linguaggi informatici e/o tecnologie di trasmissione delle informazioni. Il "sistema" è costituito da una parte fisica (Hardware), che si trova nella località Assicurata, e da una parte di natura immateriale (programmi, dati), che può trovarsi sia nella località Assicurata che in altre, in dipendenza delle connessioni del network aziendale.

Sorgenti di un programma: per sorgente di un programma si intendono le registrazioni di base, che consentono ad un programma di eseguire le operazioni nei modi e nelle forme richieste.

Supporto informatico: cespiti hardware intercambiabile (cioè dischi, nastri magnetici, floppy disk, cd-rom, memorie solide, ecc.), indipendente da una forma di energia, utilizzato per la registrazione, il mantenimento e la conservazione delle informazioni leggibili a macchina, costituenti archivi dati e/o istruzioni logiche. Le informazioni ivi contenute sono considerate software (programmi, dati) e non sono comprese nel valore attribuibile al supporto.

Terrorismo o sabotaggio qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno

organizzato:

o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico

La Società

La Contraente

SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2018, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere un la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Art. 2.2 - Gestione del contratto

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Willis Italia SpA - Sede legale Via Tortona, 33 - 20144 Milano - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306 ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la Contrente è tenuta a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

La Società prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Società, senza transitare per il broker.

Art. 2.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.

La Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.

Art. 2.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.5 - Dolo e colpa grave

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 C.C., della Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario nonché da comportamenti dolosi o gravemente colposi delle persone di cui la Contraente deve rispondere a norma di legge.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti della Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 2.6 - Pagamento del premio - Termini di rispetto

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Società entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 2.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

In caso di recesso da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà e tutti i dati di cui all'art. 2.13 –

Obbligo di documentazione dei sinistri necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo.

Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 2.8 - Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C la Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, la Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.

Art. 2.9 - Forma delle comunicazioni

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 2.10 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Contraente.

Art. 2.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 2.12 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate ed i Clienti, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 2.13 - Obbligo di documentazione dei sinistri

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente

descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 2.14 - Estensione territoriale

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 2.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 2.17 - Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede la Contraente.

Art. 2.18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 2.19 - Obblighi della Contraente

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come stabilito dall'art. 1891 del C.C.

Art. 2.20 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha il diritto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza che caratterizzano l'attività svolta dalla Contraente, di visitare le cose assicurate.

Art. 2.21 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro vale quanto previsto al successivo Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro.

Art. 2.22 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione

temporanea di imprese (se esistente).

Art. 2.23 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.24 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 2.25 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia _____	Società mandataria	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

⇒ Compagnia _____	Quota _____ % - Delegataria
⇒ Compagnia _____	Quota _____ % - Coassicuratrice
⇒ Compagnia _____	Quota _____ % - Coassicuratrice

L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

La Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Willis Italia Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente e degli Assicurati dalla società Willis Italia S.p.A. la quale tratterà con l’impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono

fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

La Società

La Contraente

SEZIONE 3 - ASSICURAZIONE DEL MACCHINARIO ELETTRONICO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.

ART. 3.1 – MACCHINARIO ELETTRONICO NON PORTATILE

Art. 3.1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali diretti al macchinario elettronico, anche di proprietà di terzi, e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che gli enti assicurati si trovino esclusivamente nelle località indicate in polizza.

Relativamente ai singoli personal computer, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente a periferiche si intendono qui assicurare i "driver" forniti insieme alle macchine.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell'Assicurato, sulle quali lo stesso operi o che abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento.

Art. 3.1.2 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

• verificatisi in occasione di:

- atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, qualsiasi provvedimento di Governo od Autorità, anche locale, di diritto o di fatto, compreso il fermo dell'attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione.
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto;

salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

• causati da o dovuti a:

- dolo della Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
 - siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, corrosione, ruggine, polvere, deterioramento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere;
 - estorsione, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni riscontrate nel corso di inventari, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate;
 - perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 - trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza e relative operazioni di carico e scarico (limitatamente al macchinario elettronico non portatile);
-

- inquinamento e contaminazione in genere sia graduale che accidentale, nonché le spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle acque, dell'aria e del terreno, fermentazione, autocombustione;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
- guasti meccanici e guasti elettrici in genere a sistemi con impianti di alimentazione e impianti telematici inadatti allo specifico uso al quale sono destinati (con riferimento alle normative delle case costruttrici, UE o internazionali), deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista.

Art. 3.1.3 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto al precedente Art. 3.1.2)

Sono esclusi i danni:

- Da montaggio e/o smontaggio, installazione, tests, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici ovvero da personale tecnico specializzato dell'Assicurato.
- Danni non materiali al sistema operativo del singolo PC o driver di periferica.
- Extra spese di montaggio, prove, test, installazione, eseguite con modalità differenti dall'uso comune.
- Dovuti a furto senza scasso dei locali contenenti le cose assicurate, furto con destrezza, appropriazione indebita, estorsione.
- Sono, inoltre, esclusi i danni al macchinario d'origine elettrica, elettronica, meccanica quando l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguata documentazione tecnica relativamente alla manutenzione effettuata (contratto di manutenzione, registrazione delle manutenzioni effettuate in proprio, ecc.).

Art. 3.1.4 - Beni non assicurati

- Macchinari (compreso impianti ed apparecchiature collaterali eventualmente interrate o immurate) posti all'esterno dei fabbricati indicati in polizza.
- Macchinari in leasing se già assicurati da altre polizze.
- Dischi e/o nastri amovibili.
- Macchinari di tipo mobile/portatile (se assicurati alla partita "Macchinario Elettronico Portatile") anche se all'interno dei locali in uso, apparecchiature mobili con sistemi di trasmissione funzionanti a radio frequenza, infrarossi, laser ottico, ultrasuoni e simili.

Art. 3.1.5 – Somme assicurate

Le somme da assicurare devono corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati.

L'Assicurato è esentato dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso di fatture e ricevute di pagamento di tutti i cespiti di proprietà assicurati, nonché dei contratti e impegni sottoscritti relativamente a quelli di terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche di ogni singolo macchinario.

Art. 3.1.6 - Manutenzione degli enti assicurati

L'Assicurato s'impegna a sottoporre gli enti assicurati a manutenzione programmata, debitamente documentata, oppure a richiedere l'assistenza tecnica dei fabbricanti o dei fornitori degli enti stessi o delle ditte da questi autorizzate .

Nel caso in cui detti servizi mancassero o venissero a cessare, la Società risponderà dei danni di origine meccanica, elettrica o elettronica, subiti dal macchinario assicurato, previa detrazione di uno scoperto del

10% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.1.7 - Conduttori esterni alle cose assicurate

La copertura è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni assicurati all'Art. 3.1 - Macchinario Elettronico non Portatile della presente Sezione, avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche. Sono inoltre compresi in garanzia i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili sostenuti in concomitanza.

La Società non risarcirà somma maggiore di € 150.000,00 per singolo sinistro e per anno. Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi, e tutti gli altri danneggiamenti lenti e gradualmente avvenuti nel corso del tempo.

Art. 3.1.8 - Riparazione/sostituzione componenti

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di sinistro alla Società, qualora l'importo del danno sia inferiore a € 50.000,00.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva, che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 3.1.9 - Costi di rimozione e protezione degli apparecchi non danneggiati dal sinistro

La Società rimborserà anche i costi di rimozione e protezione degli apparecchi, fino ad un limite massimo di € 50.000,00 per sinistro/anno, che l'assicurato deve sostenere in seguito ad un danno indennizzabile a termini di polizza (i costi di rimozione e di protezione degli apparecchi sono costi che si sono dovuti sostenere per rimuovere, cambiare o proteggere, cose diverse dalle cose sinistrate o distrutte; in modo particolare i costi di smontaggio e rimontaggio d'impianti ed apparecchiature per permettere la perforazione, la demolizione o la ricostruzione di parti di un edificio oppure l'ampliamento di aperture).

Art. 3.1.10 - Supporti intermedi d'immagine

I danni ai supporti intermedi d'immagine, quali ad es. il tamburo ed i nastri in selenio di fotocopiatrici o macchine simili, sono esclusi, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti della macchina.

Art. 3.1.11 - Danni a parti soggette a consumo predeterminato

Si precisa che la copertura, relativa a parti soggette a consumo predeterminato (lampade, cuscinetti, punte di trapano, accessori, guarnizioni, liquidi, fluidi, cinghie, sali, soluzioni chimiche, lastre fotografiche, ecc.) è operante solo quando il danno abbia colpito l'insieme delle parti della macchina nel suo complesso; in tal caso, relativamente a tali parti, l'indennizzo sarà corrisposto a valore d'uso anziché con valore a nuovo.

Art. 3.1.12 – Estensioni

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli che precedono le garanzie contrattuali, relative al materiale elettronico non portatile, si intendono estese a comprendere:

- a) Entro il limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno, le spese e onorari di tecnici esterni nominati dall'Assicurato, ai fini di avere un migliore risultato nell'individuazione e riduzione del danno, anche se in affiancamento a tecnici già nominati, nel limite delle tariffe medie di mercato.
 - b) Il costo di rimpiazzo dei supporti informatici e/o nastri e/o dischi, amovibili, relativamente ed esclusivamente al loro valore di riacquisto come supporto vergine (privo di qualsiasi informazione e/o contenuto).
 - c) Le perdite dovute al furto dei macchinari assicurati, avvenuto senza scasso dei mezzi di chiusura e
-

pertanto anche:

- con chiavi false, e/o mediante decodifica di chiusure e/o di serrature elettroniche poste a protezione del locale contenente le macchine e/o disattivazione dolosa degli impianti di protezione e/o elusione dei sistemi informatici di controllo e di sorveglianza della guardiania;
- perpetrato da dipendenti fuori dell'orario di lavoro;
- perpetrato da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commettere il furto in modo agevolato.

d) I guasti dei ladri a:

- impianti elettronici di protezione e d'allarme;
- casseforti per supporti informatici.

Art. 3.1.13 – Reintegro delle somme assicurate

In caso di sinistro, nei limiti dei massimi risarcimenti previsti, la somma assicurata è automaticamente, e con effetto dalla data del sinistro stesso, reintegrata nel valore originario. La Contraente si impegna a corrispondere il relativo rateo di premio, da computarsi alle condizioni economiche in corso.

Art. 3.1.14 Danni elettrici

La Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) oltre a quanto previsto al punto a), siano installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non ai sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di € 250,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 50% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.1.15 – Franchigie

Per ciascun sinistro, se non diversamente previsto, rimarrà a carico della Contraente una franchigia pari ad € 250,00.

ART. 3.2 – MACCHINARIO ELETTRONICO PORTATILE

Art. 3.2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali diretti al macchinario elettronico portatile/mobile, anche di proprietà di terzi e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che i macchinari assicurati si trovino:

- presso le località indicate in polizza e laddove l'assicurato svolga la propria attività;
- ovunque, durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica portatile/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni del costruttore per l'uso della macchina.

La condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che il macchinario elettronico portatile/mobile sia:

- sotto il controllo dell'Assicurato o dei suoi tecnici, o dipendenti o agenti;
- lasciato incustodito unicamente in un locale di un fabbricato chiuso a chiave;
- lasciato incustodito in bagagliaio metallico di autoveicolo chiuso a chiave.

Relativamente ai computer portatili, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema

operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente a periferiche s'intende qui assicurare i "driver" forniti insieme alle macchine.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell'Assicurato, sulle quali lo stesso operi o che abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento.

Art. 3.2.2 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto Art. 3.1.2 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni)

Sono esclusi i danni:

- da montaggio e smontaggio, installazione, tests, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici ovvero da personale tecnico specializzato dell'Assicurato;
- da trasporto con mezzi pubblici non di linea;
- al sistema operativo e al disco rigido dovuti a virus (anche se il danno è meccanico), al mancato riconoscimento della data e danni dovuti a programmi dannosi in genere;
- da errori umani nell'utilizzo della macchina;
- da smarrimento, appropriazione indebita, ammanchi, furto con destrezza.

Art. 3.2.3 - Beni non assicurati

- Programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nella memoria fissa.
- Dati contenuti nei programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nel disco fisso e sue estensioni esterne.
- Dischi e/o nastri amovibili.
- Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento o la loro sottrazione avvenga in concomitanza con altri beni assicurati con la presente sezione.
- Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer portatili e/o periferiche)
- Macchinari medicali, macchinari scientifici fuoriserie, macchinari subacquei o di utilizzo sotterraneo.
- Parti soggette a consumo predeterminato, lampade, sonde, se non danneggiate insieme al resto del macchinario assicurato.
- Prototipi di qualsiasi tipo.

Art. 3.2.4 – Somme assicurate

Le somme da assicurare devono corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati. L'assicurata è esentata dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso di fatture e ricevute di pagamento di tutti i cespiti di proprietà assicurati, nonché, relativamente ai beni di terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dei contratti e impegni scritti dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche di ogni singolo macchinario.

Art. 3.2.5 – Franchigie

Per ciascun sinistro, se non diversamente previsto, rimarrà a carico della Contraente uno scoperto del 15%, minimo € 300,00.

Art. 3.2.6 - Apparecchi di telefonia mobile

La Società risponde dei danni ad apparecchi aziendali di telefonia mobile soltanto se l'apparecchio è fornito di una delle seguenti caratteristiche tecniche di sicurezza e a condizione che questa venga utilizzata:

- digitazione di un numero di identificazione personale (pin) che insieme alla carta d'autorizzazione (carta SIM) ne permette l'utilizzo;
- facoltà del computer del gestore di rete di identificare gli apparecchi rubati segnalati ad ostacolare la comunicazione.

In caso di furto/furto con scasso resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile.

In caso di furto dell'apparecchio da un autoveicolo la Società risponde soltanto se:

- il veicolo è provvisto di tetto rigido;
- il veicolo è parcheggiato e regolarmente chiuso;
- è dimostrabile che il furto/furto con scasso si sia verificato tra le ore 6.00 e le ore 24.00; (la limitazione oraria non è valida se il veicolo è parcheggiato in una autorimessa chiusa o in un parcheggio custodito).

Art. 3.2.7 - Estensioni

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli, che precedono, le garanzie contrattuali si intendono estese a comprendere:

- furto di macchinari in occasione del furto dell'automezzo di trasporto, avvenuto mediante effrazione dell'automezzo stesso.
- furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale che abbia coinvolto l'automezzo dove era riposto il macchinario assicurato.
- furto avvenuto a seguito di malore, perdita di coscienza, infortunio del portatore del macchinario.
- sono inclusi nel capitale assicurato anche la cavetteria ed eventuali accessori al servizio delle macchine portatili e/o mobili compresi "case" di trasporto, valigie, borse, ed altri simili strumenti di protezione.

ART. 3.3 - CONDIZIONI PARTICOLARI – VALIDE PER GLI ARTICOLI:

Art. 3.1 - Macchinario Elettronico non Portatile

Art. 3.2 - Macchinario Elettronico Portatile

Art. 3.3.1 – Deroga alla regola proporzionale

Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

Art. 3.3.2 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 3.3.3 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, con il massimo di € 100.000,00 per anno e per sinistro

Art. 3.3.4 - Manutenzione ed assistenza tecnica (Macchinari in leasing)

Resta, espressamente, convenuto che la Società assicura i danni da guasti a macchinari in Leasing purché la proprietaria del bene locato si impegni a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore alla scadenza della garanzia di fornitura un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza/manutenzione e, nel caso tale contratto non fosse stato stipulato o fosse inoperante, la Società pagherà unicamente i danni che non abbiano rapporto (diretto o remoto) con il mancato intervento di manutenzione o assistenza tecnica.

Art. 3.3.5 - Partecipazione a fiere, mostre, convegni

La Società si impegna a garantire i macchinari assicurati per un massimo di € 50.000,00 per ogni manifestazione, includendo anche il trasporto purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica fissa/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni del costruttore per l'uso della macchina.

Eventuali maggiori coperture saranno oggetto di specifica pattuizione.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà decurtato dei seguenti importi:

- 10%, in caso di furto e/o rapina durante il trasporto
- 15%, in caso di atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio
- 20%, in caso di furto avvenuto nei locali in cui sono esposte le cose assicurate, qualora il furto sia avvenuto come previsto dall'art. 3.1.12 – lettera c) - Estensioni
- 10%, con il minimo di € 250,00 in caso di danno verificatosi durante le operazioni di carico e scarico.

Art. 3.3.6 - Maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario, notturno o festivo.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazione dell'attività dell'Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile. Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui

si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato. La somma assicurata per sinistro e per anno è di € 50.000,00 con il limite di € 3.000,00 al giorno ed un massimo indennizzabile di 15 giorni per sinistro.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Art. 3.3.7 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 100.000,00 per tutte le ubicazioni, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'utilizzo dei beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L'Assicurazione non copre i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento delle proprie responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.3.8 - Atti dolosi

La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari nonché dei danni dovuti ad atti vandalici e dolosi.

Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo, per ogni partita, pari al 70% della relativa somma assicurata.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

Art. 3.3.9 - Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato

La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati di inquinamento e/o contaminazione (nucleare/batteriologicala, chimica o di qualunque altra natura).

Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo pari al 70% della relativa somma assicurata.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 15% con il minimo di € 3.000,00.

Art. 3.3.10 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli d'incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni ai beni all'aperto;

c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 1.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 40% della relativa somma assicurata.

Art. 3.3.11 - Terremoto

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società è obbligata per i danni indennizzabili in base all'art. 3.1. Macchinario elettronico non portatile e 3.2 - Macchinario elettronico portatile.

Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo annuo pari al 70% della relativa somma assicurata.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato per singolo sinistro previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La Società

La Contraente

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

La Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni successivi – per quei casi di presunta origine dolosa - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno

La Contraente o l'Assicurato, che esagera, dolosamente, l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzionieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 - Determinazione del Danno

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

A) Danni suscettibili di riparazione:

- **per Macchinario Elettronico non Portatile**

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti doganali le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali.
- la manodopera necessaria alla riparazione, montaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.

Tutte le spese debbono intendersi coperte e rimborsabili, in quanto necessarie e sufficienti al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi, (basandosi sull'ultimo listino in vigore) praticato dal fabbricante o dal rivenditore.

- **Per Macchinario Elettronico Portatile**

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto, compresi i diritti doganali, le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali;

- la manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.

Tutte le spese debbono intendersi indennizzabili se necessarie al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa sostenuta per modifiche, migliorie e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi.

B) Danno totale

In caso di danno totale la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile, o rubato, o rapinato. Qualora l'ente assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:

- Smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero per portarlo alla più vicina discarica.
- Trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o l'ubicazione del rischio.
- Montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria).
- Diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dell'erario, o da altro ente pubblico.

Verrà considerato non suscettibile di riparazione e pertanto danno totale anche quello per il quale le spese di riparazione, determinate con i criteri sopra esposti, siano pari o superiori al costo di riacquisto dell'ente danneggiato, tenuto conto della vetustà e/o del suo deperimento per uso.

Art. 4.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4.5 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od la Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro della presente Sezione;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito alla presente Sezione Norme che Regolano la Gestione Sinistri, in particolare all'art. 4.3 - Determinazione del Danno;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 4.6 - Onorari dei periti

La Società rimborserà fino alla concorrenza di € 50.000,00, per sinistro e per anno assicurativo la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dai propri Periti e/ Consulenti e le relative spese al fine di produrre prove, quantificazione del danno, informazioni ed ogni altro elemento, che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza in caso di sinistro.

Art. 4.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 C.C.

Art. 4.8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

Art. 4.10 - Chiusura inchiesta

La Società risarcirà il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall'Autorità preposta, fermo il diritto della Società alla restituzione dell'importo risarcito, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell'avvenuto risarcimento, qualora in seguito alla sentenza penale definitiva siano emerse cause di decadenza dal diritto all'indennizzo.

La Società**La Contraente**

SEZIONE 5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO E RIEPILOGO SOMME ASSICURATE
Art. 5.1 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio è calcolato applicando i tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri di seguito indicati.

Art. 5.2 – Parametri per il calcolo del premio

Divisione Informatica	Valori da assicurare €	Tasso finito %	Premio annuo finito
Roma - Via Fiume delle Perle, 24			
HW Elaboratori elettronici (Data Center/ Midranges)	€ 3.300.000,00		
HW Macchinari fissi (PC, periferiche, stampanti)	€ 300.000,00		
HW TLC – Apparati telecomunicazioni	€ 600.000,00		
<i>HW Macchinari fissi c/o sedi provinciali PRA e delegazioni ACI su tutto il territorio nazionale</i>			
Server, Router, Switch	€ 600.000,00		
HW Macchinari Mobili	€ 130.000,00		
Roma - Via Cina, 413			
HW Macchinari fissi (PC, periferiche, stampanti)	€ 50.000,00		
Roma - Via Solferino, 3			
HW Macchinari fissi (PC, periferiche, stampanti)	€ 250.000,00		

La Società

La Contraente

CLAUSOLE VESSATORIE

(L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza).

La Società**La Contraente**

